



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.02.2021

Info/35(R)//END OF WASTE DI CARTA E CARTONE. Il DM che ne disciplina la cessazione dalla qualifica di rifiuto.

**END OF WASTE: EMANATO IL DM CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE DALLA  
QUALIFICA DI RIFIUTO DELLA CARTA E CARTONE.  
RECUPERO SE EFFETTUATO IN CONFORMITA' DELLA NORMA UNI EN 643**

E' in Gazzetta il tanto atteso **Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020 che disciplina End of Waste per la carta e cartone** (allegato testo)

Il decreto che entra in vigore il 24 febbraio 2021, **i stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi** (nella manifattura carta cartone, industria cartaria e nelle industrie come materia prima).

Si espongono i contenuti principali della nuova disciplina del recupero di carta e cartone, invitando l'operatore interessato all'attenta lettura del testo del Dm.

Innanzitutto l'art.3 stabilisce che **le operazioni di recupero devono essere effettuate esclusivamente in conformità delle disposizioni della norma UNI EN 643 e tali rifiuti cessano la qualifica di rifiuto e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici dell'allegati 1.**

Per l'art. 4 **il rispetto di tali requisiti deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati con una dichiarazione di conformità** sostitutiva atto notorio (modulo allegato 3).

**L'accertamento dei requisiti** deve essere effettuato da un organismo certificato **secondo la norma UNI EN 9001** e il prelievo dei **campioni** da conservare a prova deve essere effettuato **secondo le metodiche della norma UNI 10802.**

L'art. 7 detta la **disciplina transitoria**: ci saranno **180 giorni** dall'entrata in vigore (24 febbraio) **per adeguare le comunicazioni** effettuate ai sensi dell'art. 216 del Dlgs 152/06 o per **presentare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ordinaria.**

Durante questo periodo i materiali, risultanti dalle procedure di recupero già utilizzate, potranno essere utilizzati **se presentano le caratteristiche** conformi ai criteri sopra indicati, attestati dalla dichiarazione di conformità prevista dall'Allegato 3.

Il decreto (allegato 1) indica quale siano le procedure essenziali del gestore di impianti autorizzati al recupero di carta e cartoni e **i rifiuti di carta e cartone ammessi** (codici 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 19 12 01, 03 03 08), ne sono esclusi quelli che provengano da indifferenziato

Questi i concetti più importanti della nuova disciplina del recupero di carta e cartone, le specifiche tecniche delle procedure sono contenute nei tre allegati al DM:

- l'allegato 1 contiene i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643
- l'allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e il cartone recuperati
- l'allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità, che è una dichiarazione sostitutiva di notorietà, con l'anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

Si ricorda che il decreto è stato emanato in attuazione dell'**art. 184 ter** del Dlgs 152/2006 secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfatti i criteri specifici riportati:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici (4);
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;**
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I requisiti tecnici della sopra citata lettera c) devono essere stabiliti o dalla normativa comunitaria, o attraverso i Decreti del Ministero dell'Ambiente "caso per caso" per le singole tipologie di rifiuti o nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi